

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3482 del 20/06/2024
Oggetto	Ditta ECO.GE.RI. S.r.l., Via Napoli n. 12, Finale Emilia (Mo). MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3615 del 20/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venti GIUGNO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA – L.R. 21/04. DITTA **ECO.GE.RI. S.R.L.**, ATTIVITÀ DI RECUPERO O COMBINAZIONE DI RECUPERO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI, SITA IN VIA NAPOLI n. 12 IN COMUNE DI FINALE EMILIA (MO) (RIF. INT. n. 05938251005/238)  
MODIFICA NON SOSTANZIALE AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE.

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare il D.Lgs. n. 46 del 04/05/2014);

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004, come modificata dalla Legge Regionale n.13 del 28 luglio 2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”, che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate altresì:

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V<sup>^</sup> circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la determinazione dirigenziale n. 356 del 13/01/2022 del Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna “approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione di Giunta Regionale n. 2124/2018;

richiamata la **Determinazione n. 1579 del 29/03/2022** di modifica sostanziale dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), rilasciata alla Ditta Eco.ge.ri. S.r.l. (Ecogeri S.r.l.), avente sede legale in Via Rocca Cencia n. 273 in comune di Roma, in qualità di gestore dell’installazione che effettua attività di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, sita in Via Napoli n. 12 in comune di Finale Emilia (Mo);

richiamate la Determinazione n. 4045 del 08/08/2022 e la Determinazione n. 3858 del 31/07/2023 di modifica non sostanziale dell’AIA sopra citata;

vista la documentazione trasmessa dal gestore il 22/09/2023, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 161452 del 25/09/2023, comprendente i dati caratteristici del punto di emissione in

atmosfera associato al nuovo generatore termico, prodotta in ottemperanza a quanto prescritto al punto *a*) della Determinazione n. 3858/2023 sopra richiamata. A tale proposito, nelle premesse della citata Determinazione si indicava che l'impianto termico *“rientra tra le attività di cui alla Parte I dell'Allegato IV al D.Lgs. 152/06 e all'art. 272 comma 1, per cui non è necessario prescrivere limiti di concentrazione massima per gli inquinanti tipici del processo di combustione, né autocontrolli periodici a carico del gestore”*; tuttavia, si segnalava l'opportunità di inserire l'emissione nel Quadro riassuntivo delle emissioni convogliate in atmosfera. Si coglie pertanto l'occasione del presente provvedimento per recepire in AIA i dati comunicati, integrando la tabella di cui al punto 1 della sezione D2.4 dell'Allegato I;

richiamata la documentazione trasmessa dal gestore il 19/01/2024, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 11295 del 19/01/2024, prodotta in ottemperanza a quanto prescritto dalla Determinazione n. 3858/2023 sopra richiamata, in particolare:

- a riscontro del punto *e*), vengono trasmessi i certificati delle analisi di messa a regime di E1 nel nuovo assetto e contestualmente si comunica che, in fase di installazione/attivazione dei nuovi punti di aspirazione, per motivi tecnici, si è reso necessario realizzare l'**aspirazione sul separatore a correnti indotte ECS utilizzando n. 2 cappe**, creando quindi anche il punto di aspirazione **A10bis**. Tale variazione non ha comportato modifiche della portata finale di E1;
- a riscontro del punto *h*) (riguardante la messa in riserva dei rifiuti in ingresso e lo stoccaggio di rifiuti selezionati, End of Waste e rifiuti prodotti), viene fornita la planimetria 3D aggiornata e si segnala un refuso riguardo la tipologia di cassoni presenti nell'area B5 (non *“coperti e dotati di copertura amovibile”*, bensì *“coperti o dotati di copertura amovibile”*);
- a commento di quanto previsto al punto *h*) in merito all'uso dell'area B5, il gestore dichiara che, in assenza di diniego scritto e come richiesto nell'istanza di modifica che ha portato al rilascio della Determinazione n. 3858/2023, ritiene accettata la possibilità di collocare in B5 anche i rifiuti in uscita dalla linea 1 (oltre a quelli in uscita dalle linee 2 e 3 e alle polveri provenienti dall'impianto filtrante).

In merito alla documentazione citata:

- si prende atto dell'avvenuta realizzazione di n. 2 cappe di aspirazione dal separatore a correnti indotte ECS e della conseguente attivazione del punto di aspirazione aggiuntivo A10bis, senza rilevare criticità a tale riguardo, in considerazione del fatto che non cambiano le attività sottoposte ad aspirazione, né i parametri di funzionamento dell'emissione in atmosfera finale E1. Si coglie pertanto l'occasione del presente atto per recepire formalmente in AIA questa variazione;
- si prende atto dell'aggiornamento della planimetria 3D, nonché della segnalazione di errore materiale in merito alle caratteristiche dei cassoni dell'area B5, che si provvede a correggere;
- si conferma che nell'area B5 possono essere collocati anche rifiuti in uscita dalla linea 1;

vista la documentazione inviata dalla Ditta il 08/05/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 85110 del 09/05/2024, con la quale il gestore comunica l'intenzione di apportare modifiche non sostanziali al proprio assetto impiantistico e gestionale, col duplice scopo di ottimizzare il ciclo produttivo aziendale e la resa dell'attività e di migliorare il controllo e la riduzione degli agenti impattanti connessi alle operazioni svolte (in particolare per quanto riguarda l'aspirazione delle emissioni in aria all'interno dell'ambiente di lavoro). Gli interventi in progetto consistono in:

- I. **installazione di un nuovo tritratore primario sulla linea 1 (con nastro trasportatore dedicato)**, a supporto della tritrazione primaria svolta nella *fase 2* sulle due linee con punto di alimentazione PA1 e PA2; il nuovo tritratore si aggiungerà e coadiuverà il tritratore già esistente, che attualmente opera in alternativa per entrambe le linee.

Per motivi di ottimizzazione dei cicli produttivi, le due linee non verranno mai attivate simultaneamente, ma solo alternativamente, per cui il funzionamento resterà analogo a quello attuale, ma con l'utilizzo di due trituratori differenti; di conseguenza, non si prevede un incremento della produzione di polveri o altre emissioni in ambiente di lavoro.

Anche l'emissione acustica non subirà incrementi (come attestato dalla dichiarazione di atto notorio rilasciata da tecnico competente in acustica fornita), in considerazione del fatto che:

- la nuova macchina sarà ubicata internamente al fabbricato,
- il funzionamento del nuovo trituratore sarà alternativo a quello già presente ed essi non opereranno contemporaneamente,
- il funzionamento del nuovo trituratore interesserà il solo tempo di riferimento diurno,
- la modifica impiantistica non indurrà aumenti dei flussi di sorgenti mobili.

La nuova configurazione apporterà miglioramenti anche all'attività manutentiva dell'impianto, soprattutto in caso di fermata di uno dei trituratori, per le quali sarà possibile intervenire senza interrompere l'attività;

II. attivazione del **nuovo punto di aspirazione A9bis** dedicato al nuovo trituratore.

Dal momento che l'impianto è caratterizzato da una ridotta produzione di polvere e al fine di evitare di intralciare le operazioni di carico della bocca di alimentazione, il punto di aspirazione è stato posizionato sopra alla caduta del materiale in uscita dal trituratore sul nastro trasportatore che alimenta la linea.

Le polveri aspirate saranno gestite analogamente alle altre polveri di filtrazione: l'aria sarà reimpressa nel circuito generale mediante apposita tubazione e convogliata al punto di emissione in atmosfera **E1**, senza variazioni della capacità di aspirazione del sistema e della portata finale, dal momento che il funzionamento dei due trituratori sarà sempre alternativo.


Il gestore coglie infine l'occasione per segnalare che:

III. per motivi di ottimizzazione della logistica interna, è stata **modificata la posizione dell'area B6** dedicata al deposito temporaneo dei rifiuti pericolosi prodotti internamente, spostata in una diversa collocazione ma sempre all'interno del locale officina/deposito;



IV. a seguito di concessione comunale, sono state installate **nuove tettoie** dotate di **pannelli fotovoltaici**, per l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta e l'invio delle eventuali eccedenze in rete. In particolare, tutta la zona ghiaia adibita a parcheggi presso il confine ovest è stata dotata di tettoie e ne è stata installata una anche in prossimità dell'area uffici.

L'installazione dei nuovi impianti fotovoltaici garantirà una consistente riduzione dei prelievi di energia elettrica da rete;



dato atto che il 08/05/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata, che si configura come “modifica non sostanziale che comporta l’aggiornamento dell’Autorizzazione”;

dato atto che le modifiche proposte non comportano alcuna variazione per quanto riguarda l’attività aziendale, il quantitativo massimo e la tipologia di rifiuti trattabili, i consumi di materiali, i consumi e gli scarichi idrici, i rifiuti prodotti e le misure di protezione di suolo e acque sotterranee;

preso atto dell’installazione del nuovo trituratore primario sulla linea 1 e del fatto che non sarà in funzione in contemporanea al trituratore già esistente, ma solo in alternativa allo stesso. A tale proposito, in considerazione del fatto che tutte le valutazioni presentate dal gestore si basano su queste modalità di funzionamento dei due trituratori, si ritiene opportuno inserire in autorizzazione una prescrizione specifica, per vincolare il gestore al **funzionamento esclusivamente alternato dei due impianti**;

preso atto dell’avvenuta installazione di nuove tettoie e valutata positivamente l’installazione di ulteriori pannelli fotovoltaici in aggiunta a quelli già presenti nel sito, che consentiranno di potenziare l’autoproduzione di energia elettrica da fonte rinnovabile e quindi di ridurre ulteriormente il prelievo da rete;

preso atto dell’installazione del nuovo punto di aspirazione **A9bis** a servizio del nuovo trituratore primario e rilevando a tale proposito che:

- la nuova aspirazione sarà in funzione sempre in maniera alternativa all’aspirazione A9 a servizio del trituratore primario già esistente, per cui non sono previste variazioni della portata massima dell’emissione in atmosfera finale E1;
- l’effluente gassoso aspirato in A9bis avrà le stesse caratteristiche di quello già aspirato in A9 e le relative polveri saranno gestite allo stesso modo delle altre polveri di filtrazione;
- è opportuno **aggiornare la denominazione dell’emissione in atmosfera E1**, esplicitando il numero e la sigla dei diversi punti di captazione collegati alla stessa;
- è opportuno prescrivere la comunicazione preventiva della **data di attivazione** del nuovo punto di aspirazione A9bis, nonché l’esecuzione di un **autocontrollo straordinario** su E1, al fine di confermare il rispetto dei parametri di funzionamento autorizzati;

preso atto della leggera modifica della posizione dell’area B6 di stoccaggio dei rifiuti pericolosi prodotti internamente e non rilevando criticità a tale riguardo, dal momento che l’area rimane all’interno del locale officina/deposito del capannone aziendale;

preso atto della dichiarazione di atto notorio del tecnico competente in acustica che attesa che non sono previsti peggioramenti dell’impatto acustico aziendale e ritenendo pertanto che non sia necessario prescrivere monitoraggi acustici aggiuntivi rispetto a quelli già previsti in AIA;

verificato che le modifiche comunicate si configurano come **non sostanziali** e ritenendo necessario aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tali modifiche;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell’Assetto organizzativo generale dell’Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;
- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell'incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell'incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

#### **la Dirigente determina**

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare di conseguenza l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con **Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e ss.mm.** alla Ditta Eco.ge.ri. S.r.l. (Ecogeri S.r.l.), avente sede legale in Via Rocca Cencia n. 273 in comune di Roma, in qualità di gestore dell'installazione che effettua attività di gestione e trattamento di rifiuti non pericolosi, urbani e speciali, sita in Via Napoli n. 12 in comune di Finale Emilia (Mo), come di seguito indicato:

**a)** ogni riferimento alle planimetrie 3A e 3D contenuto nel provvedimento di AIA è da intendersi sostituito dai seguenti:


- **planimetria 3A – rev. aprile 2024,**
- **planimetria 3D – rev. aprile 2024;**

**b)** alla sezione C2.1.1 “Emissioni in atmosfera” dell'Allegato I, il secondo paragrafo (che descrive i punti di captazione dell'impianto di aspirazione collegato all'emissione in atmosfera E1) è **sostituito dal seguente:**

L'impianto di aspirazione collegato a E1 presenta **n. 14** punti di captazione, a servizio rispettivamente di:

- windshifter (punto di aspirazione A8),
- vagliatura (punti di aspirazione A6 e A7),
- triturazione primaria (punti di aspirazione A9 e **A9bis**),
- triturazione secondaria (punti di aspirazione A2 e A3),
- separatori balistici (punti di aspirazione A4 e A5),
- imballatrice (punto di aspirazione A1),
- nastro del materiale in uscita post triturazione secondaria (punti di aspirazione A2bis e A3bis),
- separatore ECS (punti di aspirazione A10 e **A10bis**).

Le diverse aspirazioni e il relativo sistema di depurazione sono rappresentati nella **planimetria 3A – rev. aprile 2024.**



c) il punto 11 della sezione D2.2 “comunicazioni e requisiti di notifica” dell’Allegato I è **sostituito dal seguente**:

11. In merito all’installazione del nuovo tritratore primario della linea 1, il gestore è tenuto a:
  - a) comunicare a mezzo di PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia la data di attivazione dell’impianto e del relativo punto di aspirazione **A9bis** con almeno 15 giorni di anticipo;
  - b) entro 60 giorni dalla data di attivazione del punto di aspirazione A9bis, eseguire un **autocontrollo straordinario** sul punto di emissione in atmosfera **E1, in condizioni di funzionamento del nuovo tritratore primario**, al fine di confermare il rispetto dei dati di portata massima e di concentrazione massima di “materiale particolare” autorizzati. L’Azienda dovrà inoltre trasmettere **copia del certificato analitico** tramite PEC ad Arpae di Modena e Comune di Finale Emilia entro 30 giorni dall’esecuzione del campionamento.

d) i punti 1 e 2 della sezione D2.4 “emissioni in atmosfera” dell’Allegato I sono **sostituiti dai seguenti**:

1. Il quadro complessivo delle emissioni autorizzate e dei limiti da rispettare è il seguente.

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	<b>PUNTO DI EMISSIONE E1</b> Impianto di selezione con n. 14 punti di aspirazione (windshifter A8, vagliatura A6-A7, tritrazione primaria A9-A9bis, tritrazione secondaria A2-A3, separatori balistici A4-A5, imballatrice A1, nastro materiale in uscita post tritrazione secondaria A2bis-A3bis, separatore ECS A10-A10bis)	<b>PUNTO DI EMISSIONE C1 – impianto termico integrativo dell’impianto di recupero acqua calda (96 kW)</b>
Messa a regime	a regime §	a regime
Portata massima (Nm <sup>3</sup> /h)	30.800	95
Altezza minima (m)	15	13
Durata (h/g)	15	1
Materiale particolare (mg/Nm <sup>3</sup> )	5	---
S.O.V. (come C-org totale) (mg/Nm <sup>3</sup> )	—	---
Impianto di depurazione	Filtro a tessuto	---
Frequenza autocontrolli	semestrale (portata e polveri)	---

§ si veda quanto prescritto al precedente punto **D2.2.11**.

PRESCRIZIONI RELATIVE AI METODI DI PRELIEVO ED ANALISI

2. Il gestore dell’installazione è tenuto ad attrezzare e rendere accessibili e campionabili le emissioni oggetto dell’Autorizzazione per le quali sono fissati limiti di inquinanti e autocontrolli periodici, sulla base delle normative tecniche e delle normative vigenti sulla sicurezza ed igiene del lavoro. In particolare, devono essere soddisfatti i requisiti di seguito riportati:

- Punto di prelievo: attrezzatura e collocazione (riferimento norma tecnica UNI EN 15259)  
**Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente** (con scritta indelebile o apposta cartellonistica) **in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento**, qualora non coincidenti.

I punti di misura e campionamento devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell’effluente.

Conformemente a quanto indicato nell’Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici.

Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, ecc) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempi di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D).

È facoltà dell’Autorità Competente (Arpae SAC) richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri l’inadeguatezza tecnica e su specifica proposta dell’Autorità Competente (Arpae SAC).

In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quanto meno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Condotti circolari		Condotti rettangolari	
Diametro (metri)	n° punti prelievo	Lato minore (metri)	n° punti prelievo
fino a 1 m	1	fino a 0,5 m	1 al centro del lato
da 1 m a 2 m	2 (posizionati a 90°)	da 0,5 m a 1 m	2 al centro dei segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
superiore a 2 m	3 (posizionati a 60°)	superiore a 1 m	3

Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200 °C devono essere dotati dei seguenti dispositivi:

- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 m;
- coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 m e 1,5 m di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.

In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un’idonea presa di corrente.

- Accessibilità dei punti di prelievo

Come indicato sia all'art. 269 del D.Lgs.n. 152/2006 (comma 9): "...Il gestore assicura in tutti i casi l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento", sia all'Allegato VI alla Parte Quinta (punto 3.5) del medesimo decreto "...La sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile, con le necessarie condizioni di sicurezza, per le operazioni di rilevazione", **i sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro** ai sensi del D.Lgs. 81/08.

L'azienda, su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni.

L'Azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. **Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.**

Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere definito ed identificato, nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc) devono essere dotati di parapetti normali con arresto al piede, secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate.

Le scale fisse con due montanti verticali a pioli devono rispondere ai requisiti di cui all'art.113, comma 2 del D.Lgs. 81/08, che impone, come dispositivi di protezione contro le cadute a partire da 2,50 m dal pavimento, la presenza di una gabbia di sicurezza metallica con maglie di dimensioni opportune, atte a impedire la caduta verso l'esterno.

Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, distanziati tra di loro ad un'altezza non superiore a 8-9 m circa. Il punto di accesso di ogni piano dovrà essere in una posizione del piano calpestabile diversa dall'inizio della salita per il piano successivo.

Per punti di prelievo collocati ad altezze non superiori a 5 m, possono essere utilizzati ponti a torre su ruote dotati di parapetto normale con arresto al piede su tutti i lati o altri idonei dispositivi di sollevamento rispondenti ai requisiti previsti dalle normative in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e comunque omologati per il sollevamento di persone. I punti di prelievo devono in ogni caso essere raggiungibili mediante sistemi e/o attrezzature che garantiscano equivalenti condizioni di sicurezza.

Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticale. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la Ditta deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Quota > 5 m e ≤ 15 m	sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es.: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante
Quota >15 m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta.

A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota.

**La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza.** In particolare, le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:

- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati,
- piano di calpestio orizzontale ed antisdrucciolo,
- protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.

Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

- Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificati, si intendono sempre riferiti a **gas secco**, alle **condizioni di riferimento di 0 °C e 0,1013 MPa** e al **tenore di Ossigeno di riferimento**, qualora previsto.

I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento degli impianti, intesi come i periodi in cui gli impianti sono in funzione, con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.

La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante e omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione), possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. In particolare devono essere eseguiti più campionamenti, la cui durata complessiva deve essere comunque di almeno un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) e la cui media ponderata deve essere confrontata con il valore limite di emissione, nel solo caso in cui ciò sia ritenuto necessario in relazione alla possibile compromissione del campione (ad esempio per la possibile saturazione del mezzo di collettamento dell'inquinante, con una conseguente probabile perdita e una sottostima dello stesso), oppure nel caso di emissioni a flusso non costante e non omogeneo.

Qualora vengano eseguiti più campionamenti consecutivi, ognuno della durata complessiva di un'ora (o della diversa durata temporale specificatamente prevista in autorizzazione) possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose, la valutazione di conformità deve essere fatta su ciascuno di essi.

I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare l'indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza di misura al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso.

Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente dal laboratorio che esegue il campionamento e la misura: essa non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche, Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:

- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento e analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore, riportati in autorizzazione.

Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95% quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (corrispondente al "Risultato Misurazione" previa detrazione di "Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- Metodi di misura, campionamento e analisi

I metodi di misura manuali o automatici ritenuti idonei per la misurazione delle grandezze fisiche, dei componenti principali e dei valori limite degli inquinanti nelle emissioni (vedi tabella emissioni punto 1), conformemente a quanto indicato dal D.Lgs. n. 152/2006, sono indicati nella tabella seguente:

Parametro/inquinante	Metodi di misura
<i>Criteria generali per la scelta dei punti di misura e campionamento</i>	UNI EN 15259:2008
<i>Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN ISO 16911-1: 2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017);</li> <li>UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)</li> </ul>
<i>Ossigeno (O<sub>2</sub>)</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 14789:2017 (*);</li> <li>ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)</li> </ul>
<i>Umidità – Vapore acqueo (H<sub>2</sub>O)</i>	UNI EN 14790:2017 (*)
<i>Polveri totali (PTS) o materiale particolare</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>UNI EN 13284-1:2017 (*)</li> <li>UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici)</li> <li>ISO 9096:2017 (per concentrazioni &gt;20 mg/m<sup>3</sup>)</li> </ul>
<i>Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)</i>	UNI EN 12619:2013(*)
<i>Assicurazione di Qualità dei sistemi di monitoraggio delle emissioni</i>	UNI EN 14181:2015

(\*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

(\*\*) I metodi contrassegnati non sono espressamente indicati per Emissioni/Flussi convogliati, poiché il campo di applicazione risulta essere per aria ambiente o ambienti di lavoro. Tali metodi pertanto potranno essere utilizzati nel caso in cui l'emissione sia assimilabile ad aria ambiente per temperatura ed umidità. Nel caso l'emissione da campionare non sia assimilabile ad aria ambiente dovranno essere utilizzati necessariamente metodi specifici per Emissioni/Flussi convogliati o, dove non esistenti, adottati adeguati accorgimenti tecnici in relazione alla caratteristiche dell'emissione.

Per gli inquinanti e i parametri riportati al precedente punto 1, possono essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento" dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e, successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

e) il punto 5 della sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **sostituito dal seguente:**

5. È ammesso lo **stoccaggio dei rifiuti selezionati**, degli **End of Waste** ottenuti e dei **rifiuti prodotti** nelle seguenti aree (come da **planimetria 3D rev. aprile 2024**):

- **Area B1:** all'interno dell'edificio dove sono collocati EoW di materiale cartaceo, in attesa di essere caricate sui mezzi di trasporto (superficie di 25 m<sup>2</sup>);

- **Area B2:** all'interno dell'edificio, dove viene collocato il rifiuto in uscita dal trattamento (sfuso o imballato), in attesa di essere caricato sui mezzi di trasporto per il conferimento esterno (superficie di 400 m<sup>2</sup> e ulteriore superficie di 50 m<sup>2</sup>);
- **Area B3:** all'interno dell'edificio, dove viene collocato a terra, in area delimitata da apposita segnaletica, il CSS prodotto che costituisce EoW, in attesa di essere carico sui mezzi di trasporto (superficie indicativa di 410 m<sup>2</sup>, estendibile fino a 820 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B7);
- **Area B4:** all'esterno, nel settore delimitato nella parte del piazzale a nord/ovest dell'edificio, dove sono collocati i rifiuti in uscita dalle linee 1 e 2 imballati e rivestiti di film plastico (superficie di 1.500 m<sup>2</sup>);
- **Area B5:** all'esterno, nel settore delimitato in cui, in cassoni coperti **o** dotati di copertura amovibile, vengono collocati i rifiuti in uscita dalle linee 2 e 3 e le polveri provenienti dagli impianti filtranti (superficie di 120 m<sup>2</sup>);
- **Area B6:** all'interno dell'officina, in cui sono collocati i rifiuti pericolosi e non pericolosi generati dall'attività di manutenzione ordinaria delle attrezzature in dotazione all'Azienda, nonché i rifiuti pericolosi eventualmente rinvenuti durante le operazioni di selezione;
- **Area B7:** all'interno dell'edificio sul lato est, dove sono collocati i rifiuti in uscita dal trattamento contraddistinti dal codice EER 19.12.10 "*rifiuti combustibili (combustibile da rifiuti)*", che possono essere stoccati in balle o sfusi, in attesa di essere caricati sui mezzi di trasporto per il conferimento esterno (superficie indicativa di 410 m<sup>2</sup>, estensibile fino a 820 m<sup>2</sup> spostando il limite interno di separazione dall'adiacente area B3).

In merito alle aree B3 e B7, si precisa che la loro superficie totale è di 820 m<sup>2</sup>, modulabile tra le due, che devono comunque essere **identificate secondo quanto prescritto al successivo punto D2.8.6**; inoltre, rifiuti ed EoW devono essere **ben separati**.

f) alla sezione D2.8 "gestione dei rifiuti" dell'Allegato I è **aggiunto il seguente punto:**

26bis. Il funzionamento dei due trituratori primari della linea 1 può avvenire esclusivamente in modo alternativo; quindi i due impianti non potranno mai essere attivi in contemporanea.

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e successive modifiche**;
- di fare salvo il disposto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 1579 del 29/03/2022 e successive modifiche, per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta Ecogeri S.r.l. e al Comune di Finale Emilia tramite lo Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord – sede di Finale Emilia;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza dello stesso. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del

vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

LA DIRIGENTE  
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**